



**FEDERAZIONE ITALIANA GOLF**  
COMITATO REGIONALE DELLA CALABRIA - DEL MINORI

**DECISIONE**

**ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia**

**PROCEDIMENTO N. 19S/2018 a carico di Nicole Agnese D'Apolito**

\* \* \*

**SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

**A)** A seguito dell'invio, in data 30 maggio 2018, di rapporto informativo del 28 maggio 2018 da parte del Sig. Antonio Rizzo, nella qualità di Direttore del Torneo "*New Tour Plus+ 2018*", disputatosi presso il Golf Club Fioranello in data 26 maggio 2018, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti della minore Nicole Agnese D'Apolito (nata il 14 settembre 2003, Tessera FIG 2333353 presso Archi di Claudio Golf Club), così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia.

**B)** In particolare, nel citato rapporto informativo, il Direttore del Torneo segnalava che la minore veniva squalificata dalla suddetta gara per aver presentato uno *score* con punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente ottenuto alla buca 16 (6 colpi anziché 8).

**C)** In data 4 giugno 2018, l'Ufficio di Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione Italiana Golf inoltrava il rapporto informativo di cui sopra al sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori (con competenza territoriale

per Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Sud e Sicilia).

**D)** Alla luce di quanto sopra, con provvedimento del 7 giugno 2018 ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento di Giustizia (al quale era allegato anche il rapporto informativo che ha dato origine al presente procedimento), il sottoscritto Giudice Sportivo comunicava alla minore Nicole Agnese D'Apolito quanto segue.

1) Nel citato rapporto informativo, il sig. Rizzo, in relazione a fatti occorsi in occasione della gara per cui si procede, segnalava che al termine del gioco "[l'] arbitro *Daniele Berri, componente del Comitato di Gara, chiedeva alla segreteria di verificare il nr. dei colpi segnati alla buca 16 da parte della giocatrice D'APOLITO Nicole Agnese*" e che all'esito della verifica "*sullo score della giocatrice risultava [alla buca 16] un numero di colpi pari a 6 mentre l'arbitro presente nel corso del gioco e sul green della buca, ricordava perfettamente come si erano svolti i fatti e i colpi totali giocati da parte della giocatrice erano 7 + 1 colpo di penalità per un totale di 8 colpi.*"

2) Il rapporto informativo riferiva quindi che poiché lo *score* della giocatrice evidenziava un punteggio più basso rispetto a quello effettivamente realizzato, il Direttore del Torneo procedeva alla immediata convocazione sia della giocatrice sia delle altre 2 componenti del *team* di gioco e che la D'Apolito, alla presenza dei genitori, rilasciava al Comitato di Gara la seguente dichiarazione:

[procedendo alla descrizione del gioco della buca 16, la minore riferiva quanto segue]: "1° colpo lungo a

destra, 2° ai 100 mt circa dal green, 3° colpo lungo al green. L'arbitro Berri, presente nei pressi della buca 16, mi avvisava di procedere con una palla provvisoria in quanto la mia palla poteva essere andata fuori limite. Avviata la ricerca, la palla originaria veniva ritrovata vicino alla rete che delimita il fuori limite della buca. L'arbitro Berri, da me richiesto, esponeva che potevo giocare la palla così come l'[avevo] trovata, ovvero [che potevo] dichiarare la palla ingiocabile e droppare, con la penalità di 1 colpo, entro 2 bastoni senza avvicinarmi alla buca. Optavo per l'opzione 2 bastoni, alzavo la palla e droppavo. Giocavo il 4° colpo che si fermava sull'avant green e successivamente con 2 putt imbucavo. Totale 6 colpi giocati. Non pensavo di dover segnare la penalità in quanto al golf Miglianico mi era successa una cosa simile e avevo droppato senza penalità. Pertanto per me i colpi totali erano 6 e quindi corretto il risultato segnato anche perché confermato dal marcatore."

3) Il rapporto informativo riportava anche le dichiarazioni di Angelina Calcagno e della marcatrice della D'Apolito, Giorgia Pecchinotti, entrambe acquisite dal Comitato di Gara nei seguenti termini:

- Quanto ad Angelina Calcagno: [dopo aver ricostruito il gioco della buca e ricordato il numero dei colpi giocati e il droppaggio per palla ingiocabile] "confermo, da parte di Nicole, [il punteggio di] 7 colpi totali (6 giocati + 1 colpo di penalità)".
- Quanto a Giorgia Pecchinotti: "non ricordo come si era svolto il gioco e tantomeno i colpi giocati da Nicole. Ho scritto 6 in quanto dichiarato dalla giocatrice."

4) Il rapporto recava in allegato anche una dichiarazione resa e sottoscritta da Daniele Berri, Arbitro e membro del Comitato di Gara, che si riporta di seguito integralmente:

*"Il sottoscritto Daniele Berri arbitro della gara "5° tappa new tour plus" svoltasi presso il circolo Fioranello dichiara quanto segue. Ero vicino al green della buca 16 che ha vicino al green una recinzione che delimita i confini del campo non visibile dai giocatori, per cui informavo i medesimi che se il loro colpo di approccio fosse finito fuori limite, avrebbero dovuto giocare una seconda palla. Nel giocare la buca la partecipante NICOLE AGNESE D'APOLITO dal fairway con il suo colpo mandava la propria palla contro la recinzione. Io avvertivo la ragazza di giocare una palla provvisoria in quanto, probabilmente, la palla originaria era al di là della recinzione; fece come suggerito[le] mettendo la palla provvisoria sul green. Arrivati vicino la rete trovammo la palla originaria entro i tempi di ricerca. La giocatrice mi chiedeva la possibilità di ovviare all'interferenza senza penalità, perché, in un episodio analogo e su un altro campo avevano fatto così, e, secondo lei, la recinzione era un'ostruzione inamovibile creata dell'uomo. Io immediatamente dicevo alla giocatrice che, in questo caso, la recinzione non poteva essere considerata come ostruzione perché delimitava i confini del campo e le opzioni erano o di giocare la palla come si trovava, o di dichiarare la palla ingiocabile e di procedere secondo la regola. Nell'elencargli le varie possibilità della regola la giocatrice mi chiedeva se poteva giocare la palla provvisoria in green. Io, di nuovo, negavo questa possibilità in quanto le regole non contemplano questa azione. Finalmente procedemmo con l'opzione di droppare la palla a due bastoni. **Finita la procedura, la concorrente si apprestava a giocare il colpo al green, mancandolo. In seguito giocava un secondo approccio e mise la sua palla a diversi metri dalla buca per poi chiuderla con due putt.** Una volta allontanata dalla buca, io informai il comitato gara dell'episodio sopra descritto e riferii che la giocatrice D'Apolito avrebbe chiuso la buca con 7 colpi. Verso la fine della gara, rientrato in club house venni a sapere dal Direttore di Torneo Antonio Rizzo che la giocatrice in questione si trovava in fairway con il terzo colpo e, quindi, aveva chiuso la buca con 8 colpi mentre sullo score da lei consegnato e firmato era marcato 6."*

5) Il rapporto informativo – che recava in allegato anche copia degli *scores* di tutte e tre le giocatrici del *flight* – concludeva che "[i]l Comitato all'unanimità, udite e lette le dichiarazioni e le testimonianze rese, ravvisa[va] che la giocatrice [aveva] omissso di segnare due colpi (un colpo di gioco ed un colpo di penalità) alla buca 16, come si evince dalla informazione resa dall'arbitro e dalla dichiarazione della giocatrice stessa" e che quindi "decide[va] per] l'applicazione della regola 6-6d (punteggio errato ad una buca) e procede[va] con la squalifica dalla gara della giocatrice D'APOLITO NICOLE AGNESE."

**E)** Dall'esame del rapporto informativo di cui sopra emergevano gravi indizi di colpevolezza a carico della minore Nicole Agnese D'Apolito.

Si contestava quindi alla minore di aver sottoscritto lo *score* di gara con un risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo. Si rappresentavano altresì gli avvertimenti di rito e si fissava, per il 9 luglio 2018, la data nella quale sarebbe stata assunta la decisione.

**F)** In data 3 luglio 2018 il signor Tommaso D'Apolito, esercente la patria potestà sulla minore Nicole Agnese D'Apolito, depositava memoria difensiva nell'interesse della figlia – sulla quale *infra* – che viene acquisita agli atti del presente procedimento.

**G)** Alla luce delle difese svolte nell'interesse della minore, il sottoscritto Giudice Sportivo, ritenendo necessario procedere ad attività istruttoria, con provvedimento del 9 luglio 2018 ai sensi dell'articolo 44, comma 2 del Regolamento di Giustizia, differiva al 17 luglio 2018 la data nella quale sarebbe stata assunta la decisione.

**H)** Successivamente, in data 12 luglio 2018, veniva acquisita a mezzo

conferenza telefonica la testimonianza del Sig. Daniele Berri, Arbitro FIG di Primo Livello, che aveva prestato la proprie competenze in occasione della gara per cui si procede e che aveva assistito personalmente ai fatti che hanno dato origine al presente procedimento.

La predetta testimonianza era registrata a verbale ed in tale forma la stessa è acquisita agli atti del procedimento.

Esaurita l'attività istruttoria, il sottoscritto Giudice Sportivo emette la presente decisione sulla base di quanto segue.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il presente procedimento ha ad oggetto l'accertamento del punteggio conseguito dalla minore Nicole Agnese D'Apolito alla buca 16, in occasione del Torneo "*New Tour Plus+ 2018*", disputatosi presso il Golf Club Fioranello in data 26 maggio 2018.

L'esame degli atti conduce alla piena prova che il punteggio effettivamente conseguito dalla minore sia stato di 8 colpi (dei quali 7 giocati ed uno di penalità).

È certo – in quanto dichiarato dalla stessa minore al Comitato Gara (v. dichiarazione riportata nel rapporto informativo) – che alla buca 16 questa aveva tirato il terzo colpo verso il *green*.

È altresì certo che la minore, dopo il terzo colpo, abbia rinvenuto la palla in prossimità della rete di confine del campo e che l'abbia *droppata* a 2 bastoni.

Si ritiene parimenti dimostrato che dopo il *droppaggio* la minore abbia impiegato altri 4 colpi per concludere il gioco.

Depone in tal senso la dichiarazione resa dall'Arbitro Daniele Berri, presente in prossimità del *green* della buca 16, che ha personalmente assistito a

tutti i fatti oggetto di accertamento.

In seguito al deposito di memoria difensiva nell'interesse della minore – nella quale si è sostenuto, tra l'altro, che i colpi effettuati dopo il *droppaggio* sarebbero stati solo 3 – il sottoscritto Giudice ha inteso sentire, quale persona informata sui fatti, il signor Daniele Berri, specificamente su quanto in contestazione.

All'esito dell'audizione, il Sig. Berri ha confermato integralmente il contenuto della propria dichiarazione allegata al rapporto informativo che ha dato origine al presente procedimento ed in particolare che, alla sua presenza, la minore, dopo il *droppaggio*, ha impiegato 4 colpi per concludere il gioco della buca 16.

La dichiarazione dell'arbitro ha fede privilegiata e prevale su quella di senso opposto, della giocatrice Angelina Calcagno. Peraltro, le dichiarazioni acquisite dal Comitato di Gara dalla marcatrice della D'Apolito, Sig.na Giorgia Pecchinotti, e dal signor Paolo Verna non supportano affatto quanto sostenuto nella memoria difensiva – ossia che la minore avrebbe impiegato 3 colpi per chiudere la buca dopo il *droppaggio*.

La prima ha infatti dichiarato che "*non ricord[ava] come si era svolto il gioco e tantomeno i colpi giocati da Nicole. Ho scritto 6 in quanto dichiarato dalla giocatrice.*"

Il secondo ha dichiarato che "*la giocatrice Nicole droppava la palla per la regola della palla ingiocabile, opzione 2 bastoni; successivamente approcciava e la palla si fermava sull'avant-green. Non ricordo il resto né il numero dei colpi giocati.*"

**In definitiva, è dimostrato che la minore abbia chiuso il gioco della buca 16 con 8 colpi mentre lo *score* firmato e consegnato al termine della**

**gara registrava il punteggio di 6 colpi.**

Nella memoria difensiva – oltre a contestare il numero dei colpi effettuati dopo il *droppaggio*, contestazione infondata e smentita secondo quanto esposto in precedenza – sono state contestate le seguenti circostanze, tuttavia sempre infondatamente per quanto si dirà.

- (I) È stato contestato che "*l'arbitro invece di lasciare la scelta alla giocatrice se giocare la palla come si trovava oppure dichiararla ingiocabile, provvedeva ad offrire due soluzioni; o ritirare dal punto da dove aveva effettuato il colpo precedente o droppare la palla a due bastoni, senza alcuna menzione delle possibili penalità nella quale sarebbe incorsa nell'una o nell'altra scelta*" (memoria difensiva, p. 1).

La circostanza è smentita dal tenore della dichiarazione rilasciata dalla stessa minore al Comitato di Gara, secondo la quale: "*[l]arbitro Berri, da me richiesto, esponeva che potevo giocare la palla così come l'ho trovata ovvero dichiarare la palla ingiocabile e droppare, con la penalità di 1 colpo, entro due bastoni senza avvicinarmi alla buca*" (v. rapporto informativo).

Peraltro, una giocatrice esperta come la D'Apolito (hcp EGA 8,3) deve conoscere, trattandosi di regola basilare del gioco del Golf, la penalità in caso di palla ingiocabile.

- (II) È stato altresì contestato che la minore avrebbe droppato "*senza mai dichiarare la palla ingiocabile*" e che sarebbe stata convinta di non dover applicare la penalità perché aveva droppato sotto le direttive dell'arbitro senza aver parlato né di palla ingiocabile né di colpo di penalità (memoria difensiva, p. 2).

La circostanza non risponde al vero essendo smentita ancora dalla



dichiarazione della stessa minore sopra richiamata.

Nuovamente si ribadisce come non sia plausibile sostenere che poiché l'arbitro non avrebbe menzionato la necessità di applicare il colpo di penalità, la minore potesse ritenere che il *droppaggio* fosse consentito senza penalità. La regola in questione è una delle regole basilari del gioco del Golf e la D'Apolito non può francamente ignorarla, né può fondatamente dichiarare di ignorarla.

(III) È stato anche contestato che ai fini della squalifica dalla gara, non sarebbero state tenute in considerazione le dichiarazioni della marcatrice della D'Apolito, della terza giocatrice componente il *flight* e di un terzo soggetto presente in loco (memoria difensiva, p. 3).

La circostanza è smentita documentalmente atteso che le dichiarazioni di tutti i predetti soggetti sono riportate e richiamate nel rapporto informativo che ha dato origine al presente procedimento. In ogni caso, ad eccezione della giocatrice Calcagno – che comunque aveva dichiarato che il punteggio conseguito dalla D'Apolito era maggiore di quello riportato nello *score* – le dichiarazioni della marcatrice e del terzo non supportavano in alcun modo la tesi avanzata dalla minore.

(IV) È stato da ultimo contestato che nessuno avrebbe eccepito alla giocatrice il risultato errato alla *recording area* in fase di riconsegna *score* (memoria difensiva, p. 3).

La circostanza sarebbe comunque irrilevante perché in fase di consegna *score* i componenti del *flight* sono di regola chiamati a verificare i rispettivi punteggi tra loro ed a consegnare gli *scores*. Nella fattispecie, non risultando alcuna incertezza tra le giocatrici (i.e. nessuna riserva era emersa sul punteggio registrato dalla D'Apolito alla 16), lo *score* di questa è stato firmato e

consegnato. Il fatto che l'arbitro ne abbia chiesto la verifica – e rilevato la non correttezza – dopo la consegna, non rende insussistente l'illecito.

**L'illecito è invero pienamente dimostrato quale conseguenza dei fatti occorsi.**

A beneficio della minore, si riconosce tuttavia uno stato soggettivo non doloso.

Dagli atti è infatti emersa sia una significativa concitazione nei momenti in cui l'Arbitro esponeva le diverse opzioni possibili alla minore sia durante il *droppaggio*.

È peraltro inverosimile che la minore abbia potuto voler approfittare del punteggio inferiore a quello reale, relativamente al gioco di una buca svolto pressoché integralmente sotto la supervisione dell'Arbitro.

La mancata computazione del colpo di penalità appare quindi dovuta ad un sincero – seppure errato – convincimento che detto colpo non doveva essere considerato. Parimenti, la mancata computazione del colpo di gioco, per quanto detto circa lo svolgimento dei colpi alla presenza dell'Arbitro, appare dovuta ad una confusione della giocatrice, ancora quattordicenne, dovuta al prolungato scambio intercorso con l'Arbitro stesso.

Quanto sopra, come detto, non esclude la sussistenza dell'illecito e l'irrogazione della relativa sanzione.

A tal riguardo, si rileva che l'art. 17, comma 1, lett. c) del Regolamento di Giustizia prevede, quale sanzione edittale per l'illecito per cui si procede, quando commesso con dolo, la squalifica da 12 mesi alla radiazione. Per l'illecito colposo, la cui sanzione è rimessa alla libera determinazione del Giudice (*ex art. 17, ult. comma*), il sottoscritto ritiene congrua quella di 6 mesi.

Vista la minore età dell'incolpata, appena quattordicenne, ed il disposto

dell'art. 21 comma 3, il sottoscritto Giudice ritiene sussistano giusti motivi – proprio per la giovane età della minore - per ridurre la predetta sanzione alla metà.

**P.Q.M.**

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori ritiene:

**Nicole Agnese D'Apolito** (nata il 14 settembre 2003, Tessera FIG 2333353), colpevole di aver commesso, con colpa, l'illecito sportivo per aver sottoscritto il proprio *score* recante un punteggio inferiore a quello realmente conseguito alla buca 16 in occasione del Torneo "*New Tour Plus+ 2018*", disputatosi presso il Golf Club Fioranello in data 26 maggio 2018.

Per l'effetto, conformemente a quanto previsto dagli articoli 17 e 21, comma 3 del Regolamento di Giustizia, commina alla minore **Nicole Agnese D'Apolito** la sanzione della

**SQUALIFICA TEMPORANEA**

per un periodo di **3 (tre) mesi** dalla data della presente decisione,

**E LA AMMONISCE**

affinché voglia in futuro attenersi ad un comportamento consono allo spirito del gioco ed alle Regole del Golf, con preannuncio di più gravi sanzioni disciplinari nel caso di reiterata infrazione alle Regole stesse.

Si comunichi e si pubblichi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Roma, 17 luglio 2018

  
Avv. Andrea D'Onghia

**Giudice Sportivo dei Minori**